

# **COMUNE DI VINOVO (Provincia di Torino)**

## **REGOLAMENTO**

### **COMUNALE**

#### **DI**

### **POLIZIA URBANA**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 59 del 30/09/1997

Modificato con Deliberazioni n. 69 del 26/09/2005 - 35 del 20/04/09 – 76 del 29/09/2009 –

66 del 29/09/2010 – 80 del 22/11/2010 – 50 del 30/09/2014 – 10 del 10/02/2016 - 66 del 17/11/2016

Aggiornato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 24/04/2018

Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 28/09/2021

Integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 20/12/2022

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Oggetto
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 – Vigilanza
- Articolo 5bis – Diffida amministrativa
- Articolo 6 – Sanzioni

### **TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO**

#### **SEZIONE I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL’IGIENE AMBIENTALE**

- Articolo 7 – Comportamenti vietati
- Articolo 8 – Altre attività vietate
- Articolo 9 – Nettezza del suolo e dell’abitato
- Articolo 10 – Rifiuti
- Articolo 11 – Sgombero neve
- Articolo 11bis – Messa in esercizio di ascensori e montacarichi

#### **SEZIONE II**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

- Articolo 12 – Manutenzione facciate degli edifici
- Articolo 13 – Tende su facciate degli edifici
- Articolo 14 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

#### **SEZIONE III**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Articolo 15 – Divieti
- Articolo 16 – Disposizioni sul verde privato

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI SULL’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### **SEZIONE I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

- Articolo 17 – Disposizioni generali
- Articolo 18 – Specificazioni
- Articolo 19 – Occupazioni per manifestazioni
- Articolo 20 – Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Articolo 21 – Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 22 – Occupazione con strutture pubblicitarie
- Articolo 23 – Occupazioni necessarie
- Articolo 24 – Occupazioni per attività di riparazioni di veicoli
- Articolo 25 – Occupazioni per traslochi
- Articolo 26 – Occupazioni del soprasuolo
- Articolo 27 – Occupazioni di altra natura
- Articolo 28 – Occupazione per comizi e raccolta di firme

(continua Titolo III – Disposizioni sull’occupazione di aree e spazi pubblici)

**SEZIONE II**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Articolo 29 – Occupazioni con dehors o altre strutture per il consumo sul posto

Articolo 30 – Occupazioni per temporanea esposizione

Articolo 31 – Occupazioni per esposizioni di merci

Articolo 32 – Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Articolo 33 – Commercio in forma itinerante

Articolo 34 – Mestieri girovaghi

**TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Articolo 35 – Disposizione generale

Articolo 36 – Lavoro notturno

Articolo 37 – Spettacoli e trattenimenti

Articolo 38 – Circoli privati

Articolo 39 – Abitazioni private

Articolo 40 – Strumenti musicali

Articolo 41 – Dispositivi acustici antifurto

**[TITOLO V – MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI]**

[articoli da 42 a 48]

**(Titolo abrogato con deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 22/11/2010)**

**TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

Articolo 49 – Esposizione dei prezzi

Articolo 50 – Servizi igienici

*Articolo 50bis* – (Articolo abrogato con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 28/09/2021)

**TITOLO VII – LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI**

Articolo 51 – Disposizioni generali

Articolo 52 – Accordi e patti

**TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 53 – Abrogazioni

Articolo 54 – Entrata in vigore

**ALLEGATI**

**All. 1** – Allegato 1: Planimetria per l’individuazione dell’antico nucleo centrale (rif. art. 14-comma 1)

**All. 2** – Allegato 2: Zone interdette al commercio su aree pubbliche (rif. art. 14-comma 5)

\*\*\*\*\*

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai Funzionari Comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonchè dai Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 2 Oggetto

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) Occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) Quietè pubblica e privata;
  - d) **[Abrogato con D.C.C. n. 80 del 22/11/2010]**
  - e) esercizi pubblici.

### Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonchè le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) Le acque interne;
  - d) I monumenti ;
  - e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Art. 4**

#### **Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la Legge sul bollo, indirizzata al Sindaco .
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate a norma di Regolamento hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo, il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
5. Il Sindaco, può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni di cui siano state in particolare subordinate, nonchè quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Art. 5**

#### **Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri Funzionari Comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione **con il Comune**, personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri Funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizione del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
4. **Di ogni accesso viene redatto specifico verbale di ispezione, che deve essere protocollato al registro generale.**

**(Al comma 1 le parole “con la Città” sono sostituite dalle parole “con il Comune” con deliberazione del C.C. n. 50. del 30/09/2014)**

**(Comma 4 aggiunto con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2014)**

**Art. 5 bis**  
**Diffida amministrativa**

1. L'attività di vigilanza e di controllo di cui al precedente articolo 5 è principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto.
2. Per lo scopo di cui al precedente comma 1, e al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, ove dall'attività di ispezione e/o di vigilanza emerga una violazione, *indipendentemente dalla circostanza che per tale violazione siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie*, e qualora questa sia sanabile, in luogo dell'immediato accertamento della violazione è applicabile la diffida amministrativa.
3. *La diffida amministrativa di cui al comma 2 si applica a tutte le violazioni previste dal presente Regolamento e si estende a tutti i Regolamenti Comunali e ordinanze comunali di natura non contingibile e urgente che disciplinano in via generale le attività economiche, fatta salva la disciplina prevista in normative specifiche di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e su tutela e sicurezza del lavoro, sanità animale, farmaci veterinari, anagrafe degli animali, benessere in allevamento e durante il trasporto, settore dei mangimi.*
4. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore, al trasgressore e agli altri soggetti individuati come solidalmente responsabili, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. La diffida amministrativa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 4 del precedente articolo 5, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine perentorio di dieci giorni entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore procederà con la redazione del verbale di accertamento della violazione.
5. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non è applicabile in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta o altro titolo autorizzativo comunque denominato.
6. La diffida amministrativa non è applicabile nei confronti di un soggetto che abbia già usufruito di tale istituto per la medesima violazione nei cinque anni precedenti.
7. *Il Comando di Polizia Municipale predisporrà una banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative, accessibile anche ad altri organi di polizia e vigilanza.*

**(articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2014)**

**(articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 10 del 10/02/2016)**

**Art. 6**  
**Sanzioni**

1. **Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 5bis**, tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti speciali, saranno punite con sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
2. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la messa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. L'esecuzione d'ufficio è a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.
3. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p.p. o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

4. Per le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, si osserveranno le procedure dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 giugno 2003.
5. **[Abrogato con D.C.C. n. 80 del 22/11/2010]**
6. Qualora alla violazione di norme del regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino, qualora lo stesso non provveda direttamente nei termini previsti dal verbale di contestazione. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale. Il Sindaco ha facoltà di richiedere lo svolgimento di attività che perseguano il fine indicato dall'art. 1, anche se in sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e sanzione.  
**(modificato con deliberazione del C.C. n. 69 del 26/09/05)**  
**(modificato con deliberazione del C.C. n. 35 del 20/04/09)**  
**(modificato con deliberazione del C.C. n. 66 del 29/09/10)**  
**(comma 1 integrato con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2014)**

## **TITOLO II**

### **SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

#### **SEZIONE I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'GIENE AMBIENTALE**

##### **Art. 7**

##### **Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
  - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da imprese a tale scopo autorizzate;
  - b) Imbrattare o in altro modo recare danno a monumenti o facciate di edifici pubblici o privati, prospettanti sulla pubblica via;
  - c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) Collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
  - f) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;

- g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con Ordinanza del Sindaco;
- h) Lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) Immergersi o fare altro uso improprio nelle fontane pubbliche;
- m) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
- p) Ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) Sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

## **Art. 8**

### **Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
  - a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, l'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
  - b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di depositi di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperte al pubblico, o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d) Procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
  - e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Sindaco con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

## **Art. 9**

### **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare , spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi e negli specchi d'acqua o sulle sponde e sulle ripe dei medesimi, nonchè in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 1. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole e altre simili strutture fisse o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 lt. per il deposito di rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 lt. e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 5., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile scariche, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in idonei sacchi da depositare, chiusi, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
12. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:  
nel semestre Ottobre - Marzo dalle ore 20.00 alle ore 8.00  
nel semestre Aprile - Settembre dalle ore 22.00 alle ore 7.00

## **Art. 10** **Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati e/o assegnati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi ovvero con le modalità indicate dall'azienda preposta, richiudendo il/i contenitore/i dopo l'uso, che devono essere situati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico, provvedendo all'esposizione e al ritiro con le modalità previste dal servizio di raccolta dei rifiuti. Qualora gli utenti non dispongano di spazi sufficienti all'interno delle proprietà private o a

fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione dell'Azienda preposta e del Comune, verranno individuati con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, Ambiente e Territorio, nuovi spazi su area pubblica ove potranno essere consentiti altri posizionamenti. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate in specifiche ordinanze sindacali.

2. L'Azienda preposta al servizio di raccolta, se incaricata e previo ottenimento dell'autorizzazione di ingresso nelle proprietà private e delle chiavi o telecomandi elettronici di accesso ad ogni singola utenza, può svolgere per conto degli utenti il servizio di esposizione e ritiro dei contenitori, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale sul costo del servizio.
3. Per ogni unità abitativa singola o plurima è individuato un consegnatario, già intestatario della tariffa rifiuti residente nello stabile o l'Amministratore stesso nel caso dei condomini amministrativi, che firma la presa in carico dei contenitori ai fini esclusivi del controllo dell'avvenuta consegna.
4. I contenitori forniti dall'azienda preposta devono essere conservati integri, ed è vietato imbrattamento, l'affissione di manifesti e/o altro. Gli stessi contenitori devono essere dotati di dispositivi rifrangenti per evidenziarne la presenza sulla pubblica via così come disposto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
5. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
6. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
7. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani oppure conferiti in apposita area ecologica.
8. E' vietato depositare, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
9. Oltre al divieto di cui alla lettera "i" del 1. comma dell'art. 7 è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti. La violazione al presente precetto è soggetta al pagamento della sanzione di € 100,00 e alla sanzione accessoria del pagamento degli oneri aggiuntivi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani quantificati dalla ditta all'uopo preposta.
10. Chiunque non provvede alla disposizione di cui al comma 1, 2. 3 e 4 è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00.
11. Chiunque non ottempera alla disposizione di cui al comma 5 è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa di € 200,00 e con la sanzione accessoria dell'immediata rimozione dei rifiuti ingombranti.
12. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al comma 6 è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa di € 250,00. Le imprese saranno punite ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
13. E' fatto assoluto divieto conferire al servizio raccolta rifiuti liquidi corrosivi nonché materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo. Chiunque non ottemperi alla presente disposizione è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa di € 500,00.

14. Chiunque danneggia le strutture e attrezzature delle ecostazioni o piastre ecologiche è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di € 500,00.

**(modificato con deliberazione del C.C. n. 66 del 29/09/10)**

### **Art. 11**

#### **Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando, si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Quando, in conseguenza di abbondanti neviccate, risultino impedito o difficoltoso l'uscita e l'entrata dei veicoli da passi carrabili, alla rimozione della neve devono provvedere i privati cittadini utilizzatori dei passi carrabili stessi.
7. L'obbligo stabilito al comma **8** del precedente art. 10 vale anche per la rimozione della neve; il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

**(comma 7 rettificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 24/04/2018)**

### **Art. 11 bis**

#### **Messa in esercizio di ascensori e montacarichi**

1. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti di montacarichi ed ascensori, nonché apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, se non sono state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le relative comunicazioni previste dall'articolo 12 del "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori", approvato con D.P.R. 30/4/1999 n. 162 e s.m.i.
2. L'inosservanza delle norme previste per la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi comporta l'immediata sospensione del servizio, fatto comunque salvo l'eventuale accertamento di

responsabilità civile, nonché penale, a carico dell'installatore e/o del proprietario dell'immobile presso cui è installato l'impianto.

3. La comunicazione per la messa in esercizio e/o per le modifiche apportate deve essere inderogabilmente presentata nel termine di 60 (sessanta) giorni.
4. La sanzione amministrativa di cui all'art. 6, applicabile anche in caso di regolarità della documentazione, è ridotta al 25% se il ritardo non supera i trenta giorni, fatto comunque sempre salvo l'ulteriore adempimento stabilito al comma 2-bis dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e s.m.i.

**( aggiunto con deliberazione del C.C. nr. 69 del 26/09/2005 )**

**( aggiornato con deliberazione del C.C. nr. 13 del 24/04/2018 )**

## **SEZIONE II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

#### **Art. 12**

##### **Manutenzione facciate degli edifici.**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
4. Sia all'interno, come all'esterno delle abitazione, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. I camini o le apposite canne fumarie devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi.

#### **Art. 13**

##### **Tende su facciate di edifici.**

1. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dello spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.
3. Al fine di garantire il corretto inserimento, le tende devono rispondere per dimensione, forme, materiali e colori a criteri compositivi rispetto della architettura della facciata.

4. La collocazione di tende relative ad attività commerciali dovranno essere collocate ad un'altezza non minore di 2,20 mt dal suolo (misurazione sull'effettivo ingombro) e la loro sporgenza regolata secondo le località e le esigenze della viabilità. In ogni caso, non potranno eccedere larghezza di metri tre dal muro esterno del fabbricato.

#### **Art. 14**

##### **Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.**

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge, **gli ambiti dell'antico nucleo centrale** delimitati nell'allegata planimetria (All. 1), con l'eccezione delle aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, e dei chioschi esistenti;
2. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.
3. Nelle zone cittadine indicate al 1° comma l'amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita la concessione per la occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purchè nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
4. L'interdizione di cui al comma 1. non vale per la vendita delle caldarroste, per la quale può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale, svolta dai competenti uffici comunali.
5. A salvaguardia della sicurezza urbana sono interdette al commercio su aree pubbliche la via Debouché e la via Stupinigi, aree pertinenti agli impianti sportivi così come meglio indicati nell'allegata planimetria (All. 2)

**(Al comma 1 le parole "gli ambiti del centro storico" sono sostituite dalle parole "gli ambiti dell'antico nucleo centrale" con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2014)**

**(comma 5 introdotto con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2014)**

### **SEZIONE III**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### **Art. 15**

##### **Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonchè nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole;
  - e) calpestare i siti erbosi ove vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui alla lettera "b" del 1° comma si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Il ripristino conseguente a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate, sarà concordata con gli uffici tecnici e secondo le loro prescrizioni.

**Art. 16**  
**Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade pubbliche, di uso pubblico, o aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale o sul marciapiede, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
  2. Quando, la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione, in particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
  3. In ogni caso, è fatto obbligo ai proprietari privati di rimuovere tempestivamente le ramaglie o altro che, per effetto di intemperie o per altra qualsiasi causa, siano cadute sulla sede stradale.
  4. Fermo restando quanto disposto dall'art.10 comma 6, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, la disposizione vale anche per il verde condominiale.
- ( modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 76 del 29/09/2009)**

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI SULL'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

**Art. 17**  
**Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonchè gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, comprese le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
  - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonchè degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina trattata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento Comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
9. Apposito regolamento disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

### **Art. 18** **Specificazioni**

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici, autorizzabili a norma dell'art. 17 si distinguono in:
  - a) Temporanee: qualsiasi occupazione di durata inferiore all'anno;
  - b) Permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti.
2. In ogni caso, le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicato.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

### **Art. 19** **Occupazioni per manifestazioni**

1. Chiunque promuova manifestazioni, per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a, modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per le manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico de presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare, tra i richiedenti, un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate tempestivamente.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori, che deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinato da specifico regolamento.

#### **Art. 20**

##### **Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico Regolamento Comunale e può avvenire solo nelle aree a tal fine preliminarmente determinate.

#### **Art. 21**

##### **Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o similari, in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali o fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1°, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.
5. L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.

#### **Art. 22**

##### **Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1°, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico, la collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali, incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione di suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale, e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

#### **Art. 23**

##### **Occupazioni necessarie**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'Azienda o l'Ente erogatore del servizio, o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico al competente ufficio Tecnico Comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove ricorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongono a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

#### **Art. 24**

##### **Occupazioni per attività di riparazioni di veicoli**

1. A quanti esercitano, in locali prospettanti sulla pubblica via, attività di riparazione veicoli, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico in posizione immediatamente antistante l'officina per una lunghezza non superiore al fronte della medesima, e per una superficie complessiva comunque limitata a mq. 25, per l'esecuzione di piccole riparazioni urgenti. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare lo spandimento di sostanze che possano imbrattare o deteriorare il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. E' fatto divieto di utilizzare come luogo di parcheggio il suolo pubblico per il quale è stata autorizzata l'occupazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio.

#### **Art. 25**

##### **Occupazioni per traslochi**

1. Chi, in occasione di trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante ed inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

#### **Art. 26**

##### **Occupazioni del soprasuolo**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per il collocamento di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari, valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per il collocamento di bracci e fanali, valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

#### **Art. 27**

##### **Occupazioni di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali, in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata delle occupazioni.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione, è consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o similari.
3. Collocamento di targhe o lapidi commemorative:
  - a) prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo;
  - b) a questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso;
  - c) il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà, anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

#### **Art. 28**

##### **Occupazione per comizi e raccolta di firme**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonchè per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui al 3° comma del precedente art. 17, l'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima, l'amministrazione in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

**SEZIONE II<sup>1</sup>**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Art. 29**

**Occupazioni con dehors o altre strutture per il consumo sul posto<sup>2</sup>**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, subordinate al parere e nel rispetto dei criteri tecnico-estetici stabiliti dall'U.T.C. e del Corpo di Polizia Municipale, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1°, si devono osservare, oltre le disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento Comunale sull'occupazione delle aree pubbliche.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1° e 2°, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili, in tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
- 3-bis. Ai titolari di esercizi di vendita in cui è previsto il consumo sul posto (secondo la normativa vigente) di prodotti alimentari di gastronomia, prodotti da forno e prodotti agricoli, può essere rilasciata l'autorizzazione, valida soltanto in un orario che non ecceda quello di apertura dell'esercizio, per l'occupazione della porzione di area prospiciente il locale di svolgimento dell'attività; tale occupazione può essere realizzata esclusivamente con elementi mobili di arredo ed attrezzature smontabili e facilmente rimovibili quali tavolini, sedute, ombrelloni, nonché elementi rimovibili finalizzati alla delimitazione dell'area; deve essere sempre lasciato uno spazio libero di almeno 1,5 metri (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni. Non possono essere utilizzate strutture che impediscano una rapida rimozione. Per le occupazioni di cui al presente comma valgono comunque i criteri e le disposizioni di cui ai restanti commi 1, 2, 3 e 4.<sup>3</sup>
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato, può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

**Art. 30**

**Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzate l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici Regionali.
2. Non può in alcun modo consentirsi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti, senza specifica, preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

**Art. 31**

---

<sup>1</sup> Sezione erroneamente numerata in origine come III, rinumerata con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2014)

<sup>2</sup> Eucleazione dell'articolo così modificata con deliberazione del C.C. n. 58 del 20/12/2022

<sup>3</sup> Comma 3-bis aggiunto con deliberazione del C.C. n. 58 del 20/12/2022

## **Occupazioni per esposizioni di merci**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonchè, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

### **Art. 32**

#### **Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali.**

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 33 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonchè, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazione temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'atto di concessione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

### **Art. 33**

#### **Commercio in forma itinerante.**

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
  - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonchè nelle zone cittadine tra cui quelle indicate al precedente art. 14 e 32, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico, e ambientale o di altro rilevante

pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;

- c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un 'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedente occupato;
  - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
  - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
  - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
  - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano salvo quanto previsto nella lettera successiva;
  - h) nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, è consentita la vendita e la somministrazione in forma ambulante di sorbetti, gelati, e altri simili prodotti, purchè effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la concessione per la occupazione del suolo pubblico.
2. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi;

#### **Art. 34** **Mestieri girovaghi**

1. Chi esercita il mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatori, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

### **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.**

#### **Art. 35** **Disposizione generale.**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività artigianale, un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini e deve munirsi della dovuta autorizzazione ed assolvere alle incombenze di legge;
2. I Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perche' chi esercita arti, mestieri, artigianato o industrie, proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilita' della attivita' esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, puo' vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'artigianato o dell'industria, responsabile delle molestie o dell'incomodo.

#### **Art. 36**

##### **Lavoro notturno.**

1. Non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attivita' lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attivita' lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi Comunali e delle Unita' Sanitarie Locali.

#### **Art. 37**

##### **Spettacoli e trattenimenti.**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio della attivita' di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attivita' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 6.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, e' fatto obbligo di vigilare affinche' all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla pubblica e privata quiete.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare le prescrizioni volte ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata tra le ore 22 e le ore 6.

#### **Art. 38**

##### **Circoli privati.**

1. Ai responsabili dei circoli privati, e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 37.

#### **Art. 39**

##### **Abitazioni private.**

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche' gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo al vicinato, la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione delle abitazioni, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nei giorni feriali e, prima delle ore 9 e dopo le ore 21 nei giorni festivi, analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici

di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

#### **Art. 40**

##### **Strumenti musicali.**

1. Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali a scopo didattico o per esercitazioni connesse alla attività professionale o per diletto e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare il disturbo ai vicini.
2. Non è, comunque, consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 21 alle ore 7, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

#### **Art. 41**

##### **Dispositivi acustici antifurto.**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi di durata.

### **[TITOLO V]**

#### **[ MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI ]<sup>4</sup>**

##### **[Art. 42]**

##### **[Tutela degli animali domestici.]**

(Abrogato con D.C.C. n. 80 del 22/11/2010)

##### **[Art. 43]**

##### **[Protezione della fauna selvatica.]**

(Abrogato con D.C.C. n. 80 del 22/11/2010)

##### **[Art. 44]**

##### **[Divieti specifici.]**

(Abrogato con D.C.C. n. 80 del 22/11/2010)

##### **[Art. 45]**

##### **[Animali molesti.]**

(Abrogato con D.C.C. n. 80 del 22/11/2010)

##### **[Art. 46]**

##### **[Mantenimento Cani]**

(Abrogato con D.C.C. n. 80 del 22/11/2010)

##### **[Art. 47]**

##### **[Trasporto di animali su mezzi pubblici.]**

(Abrogato con D.C.C. n. 80 del 22/11/2010)

---

<sup>4</sup> Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 45 –Abrogazione norme del Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22/11/2010)

**[Art. 48]**  
**[Animali liberi.]**

(Abrogato con D.C.C. n. 80 del 22/11/2010)

**TITOLO VI**  
**NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

**Art. 49**  
**Esposizione dei prezzi.**

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

**Art. 50**  
**Servizi igienici.**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

**[Articolo 50 bis<sup>5</sup>]**  
**[Prescrizioni per gli spazi riservati agli apparecchi per il gioco lecito e limitazioni per l'uso degli stessi]**

(Abrogato con D.C.C. n. 61 del 28/09/2021)

**TITOLO VII**  
**LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI<sup>6</sup>**

**Art. 51**  
**Disposizioni generali**

1. Il Comune di Vinovo, in un'ottica di sicurezza urbana partecipa ed integra, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.
2. La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.
3. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal personale della Polizia Municipale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione.
4. La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

**Art. 52**  
**Accordi e patti**

---

<sup>5</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 66 del 17/11/2016, successivamente abrogato con deliberazione del C.C. n. 61 del 28/09/2021

<sup>6</sup> Nuovo Titolo VII introdotto con deliberazione del C.C. n. 50. del 30/09/2014

1. In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto, "Accordo di ricomposizione", che è sottoscritto dalle parti e che costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.
2. Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità del territorio amministrato e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione. Il "Patto di esercizio" stabilisce i comportamenti dei soggetti interessati e costituisce impegno formale.
3. Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
4. La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con indicazione degli impegni presi dalle parti in questione, comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti consegnerà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.
5. L'estinzione di cui al precedente comma rimane in ogni caso subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti e verbalizzati nell'ambito dell'accordo.
6. In caso di mancato adempimento dell' "Accordo di ricomposizione" e del "Patto di esercizio", si procederà all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni. Inoltre, il mancato adempimento comporterà l'autonoma sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.
7. Fino a che non si sia perfezionato l'accertamento di una violazione amministrativa la Polizia Municipale promuove tentativi di ricomposizione.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI<sup>7</sup>**

### **Art. 53 Abrogazioni.**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato dalla GPA, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.  
**(ex art. 51, rinumerato con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2014)**

### **Art. 54 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.  
**(ex art. 52, rinumerato con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2014)**

---

<sup>7</sup> Ex Titolo VII, rinumerato con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2014



